



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

Provincia di Agrigento

14 MAR 2013

Prot.n. 2928 del _____

Spett.le
Assessorato regionale
dell'energia e dei servizi di
pubblica utilità
Dipartimento Regionale
dell'acqua e dei rifiuti
Servizio 7 autorizzazioni
Via Campania, 36
90134 – Palermo (PA)
Alla c.a. Dott. A. Patella

Spett.le
Assessorato regionale
dell'energia e dei servizi di
pubblica utilità
Via Campania, 36
90134 – Palermo (PA)
Alla c.a. Assessore dott. Nicolò
Marino

Oggetto: **diffida per revoca in autotutela del D.D.S. n.27 del 15.01.2013**, rilasciato ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii, dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, con la quale la Società ITRAS S.r.l. è stata autorizzata, nelle more della pronuncia di merito del TAR Sicilia, alla costruzione e gestione di una stazione di trasferimento di rifiuti non pericolosi da realizzare nel territorio del Comune di Campobello di Licata (AG)

Il sottoscritto Giovanni Gioacchino Picone Sindaco del Comune di Campobello di Licata dal mese di maggio dell'anno 2012,

Visto

- Il D.D.S. n.27 del 15.01.2013 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, servizio 7 autorizzazioni (d'ora in poi D.D.S. n.27), acquisito al prot.917 del 23.01.2013 del Comune di Campobello di Licata, con il quale, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la società ITRAS Srl è stata autorizzata, nelle more della pronuncia di merito del TAR Sicilia, alla costruzione di una stazione di trasferimento di rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel territorio del Comune di Campobello di Licata (AG), C.da La Marca, F.M. n.21 partt.lle nn.152, 153, 154, in variante allo strumento urbanistico;

Considerato che

- il D.D.S. n.27 è stato emanato in esecuzione dell'Ordinanza del TAR Sicilia n.501/2012 del 02.08.2012 e nelle more della pronuncia di merito del T.A.R. Sicilia;
- con Ordinanza del TAR n.501/2012 è stata accolta la richiesta di sospensione del provvedimento, n.22601/S.7 del 15.05.2012, avanzata dalla società ITRAS Srl, con la quale era stato disposto il diniego dell'autorizzazione per la costruzione e gestione della stazione di trasferimento;
- con l'Ordinanza citata l'Amministrazione regionale è stata invitata al riesame del provvedimento, ma da nessuna parte è scritto che la Amministrazione regionale è obbligata al rilascio dell'autorizzazione;
- dunque era necessaria, prima del decreto di autorizzazione, una istruttoria approfondita di tutta la pratica;

- si evidenziano almeno quattro criticità, al parere del sottoscritto, ostantive al rilascio del provvedimento autorizzatorio, non adeguatamente approfondite nella fase istruttoria e durante le conferenze di servizio;
- tali criticità riguardano la pianificazione di settore e di ambito, la localizzazione dell'intervento, la presenza di altre autorizzazioni di altri impianti nell'ambito di riferimento, l'assenza di un qualsiasi rapporto obbligatorio, relativamente al servizio previsto in progetto, con l'ATO ovvero anche di un semplice assenso della stessa autorità:
 - **contrasto con la pianificazione di settore e con il piano d'ambito.** Il "Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n.1166 del 18.12.2012, e successive modifiche ed integrazioni, e l'Ordinanza commissariale n.1260 del 30.09.2004, di aggiornamento del piano, ambedue citate nel D.D.S. n.27, prevedono come impiantistica 4 sistemi per la termovalorizzazione a copertura dell'intero territorio regionale e per la provincia di Agrigento è previsto, tra gli altri impianti, la realizzazione di una stazione di trasferimento da localizzarsi nel Comune di Ravanusa (già individuata nel documento delle priorità e degli interventi per l'emergenza rifiuti - PIER - adottato con Decreto n.250 del 25.07.2000). Successivamente, fortunatamente, i termovalorizzatori sono stati bloccati ma sono rimasti in piedi tutti gli altri impianti previsti tra cui la stazione di trasferimento di Ravanusa e di questo non si può non tener conto nell'iter autorizzatorio poiché il settore non è soggetto a libera concorrenza ma regolato dagli atti di pianificazione di cui il Piano di Gestione rappresenta uno dei documenti più importanti. Anche il piano d'ambito, di cui la società d'ambito per l'ATO Ag3, "Dedalo Ambiente Ag3 Spa", oggi in liquidazione, risulterebbe dotata, prevede il conferimento dei rifiuti in una piattaforma di selezione con stazione di travaso nell'agglomerato Industriale di Ravanusa per il successivo trasferimento all'impianto di termovalorizzazione di Casteltermini, ipotesi oggi superata ma ancora attuale per gli impianti intermedi come la stazione di trasferimento;
 - **localizzazione dell'intervento.** La società ITRAS ha previsto di localizzare l'impianto presso un'area in verde agricolo nelle prossimità dei centri abitati di Campobello di Licata e Ravanusa, una zona caratterizzata dalla presenza di numerosi insediamenti abitativi, dove vivono diverse famiglie e con una strada in precarie condizioni. L'istanza della società è stata presentata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 che prevede che solo "*ove occorra*" l'autorizzazione costituisce variante allo strumento urbanistico mentre l'art.17 della LR 9/2010, vigente al momento della presentazione dell'istanza, prevedeva che le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti "*possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali, purché distino almeno 5 chilometri dal perimetro del centro abitato*". Tale norma è stata modificata solo nel mese di settembre dell'anno 2012, con LR 49/2012, abbassando il limite da cinque a tre chilometri, tuttavia quando è stato disposto il diniego dell'autorizzazione (provvedimento n.22601/S.7 del 15.05.2012) la distanza minima per la realizzazione dell'impianto era di almeno 5 chilometri dal perimetro del centro abitato, distanza non rispettata, a parere del sottoscritto e per come è possibile verificare, e quindi anche per questo motivo l'istanza doveva essere respinta. Inoltre è da sottolineare che le varianti agli strumenti urbanistici sono ammesse solo nell'ipotesi che nelle immediate vicinanze non esistono territori con idonea destinazione urbanistica. Nel caso di specie, invece, a pochi chilometri dall'area individuata dall'azienda esiste la zona industriale di Ravanusa, area prevista dal piano regionale dei rifiuti per la realizzazione della stazione di trasferimento, area dove la stessa azienda ha presentato domanda per assegnazione di un lotto per realizzare la stazione di trasferimento ed ottenuto con provvedimento dell'ASI del 22/7/2011 (prot.1967), successivamente rifiutato dall'azienda poiché erano trascorsi 12 mesi dalla data della richiesta di assegnazione del lotto. Da sottolineare, altresì, che nella zona industriale di Ravanusa esistono due formali assegnazioni di lotti per la realizzazione della stazione di trasferimento a due distinte aziende, tra cui una l'ITRAS, oltre al fatto che la società d'ambito Dedalo Ambiente ha anch'essa previsto di realizzare la stazione di trasferimento in un altro lotto della zona industriale, per come si evince dal progetto sperimentale adottato dalla società e per come si evince dalle varie bozze di piani industriali elaborate durante gli anni 2011 e 2012;

- **presenza di altre autorizzazioni di altri impianti nell'ambito di riferimento.** Al momento della presentazione dell'istanza da parte dell'ITRAS era stata rilasciata al Comune di Campobello di Licata, nel mese di aprile dell'anno 2009, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione di una nuova vasca di raccolta di 170 mila metri cubi, visto l'esaurimento delle prime tre, nella discarica per la gestione degli RSU urbani. Ad oggi tale vasca non è stata realizzata poiché è stata sottoposta a sequestro la discarica per ragioni note anche all'Assessorato regionale ma tuttavia è da sottolineare che la presenza dell'autorizzazione, ancora vigente, era ed è potenzialmente in contrasto con un impianto di trasfereza da localizzarsi a pochi chilometri dalla discarica di Campobello di Licata. Ad oggi, inoltre, non sono conosciuti dal sottoscritto le motivazioni per cui la nuova vasca della discarica di Campobello di Licata prima era prevista da realizzarsi nel breve periodo nella bozza del nuovo piano dei rifiuti e poi è scomparsa nel piano regionale definitivamente adottato, nonostante la vigenza dell'AIA. Inoltre nell'ambito di riferimento, più specificatamente, è stato approvato un impianto di compostaggio, anch'esso potenzialmente in contrasto con una stazione di trasfereza;
- **assenza di un qualsiasi rapporto obbligatorio, relativamente al servizio previsto in progetto, con l'ATO Ag3 ovvero anche di un semplice assenso della stessa autorità.** La società ITRAS nella relazione illustrativa del progetto afferma che *"la portata massima dell'impianto, stabilita in accordo alle esigenze dell'ambito territoriale da asservire, nel caso in esame l'ATO Ag3, è fissata in 200 tonn/giorno, in ragione del fatto che la produzione in atto al bacino da servire è, ad oggi, di circa 60.000 tonn/anno"*. L'impianto, dunque, si realizza per le esigenze dell'ATO Ag3, tuttavia è da sottolineare che il Comune non è mai venuto in possesso di idonea documentazione con cui la società d'ambito AG3 esprime assenso ad utilizzare la stazione di trasfereza da ubicare nella zona individuata dall'ITRAS, a meno di prova contraria, mentre al Comune è nota l'intenzione della società d'ambito AG3 di realizzare una stazione di trasfereza nella zona industriale di Ravanusa, concetto espresso e ribadito in documenti cartacei fin dall'anno 2010 e da ultimo confermato nel progetto sperimentale adottato dall'Assemblea dei Sindaci e trasmesso alla regione. Da sottolineare altresì che il Comune di Licata, facente parte dell'ambito AG3, ha chiesto di passare in un altro ambito per cui la produzione annua si abbasserà notevolmente oltre al fatto che a regime con il potenziamento della differenziata la produzione di rifiuti si ridurrà drasticamente con il risultato che l'impianto sarà sovradimensionato rispetto l'esigenza dell'ambito,
 - la realizzazione della stazione di trasfereza nell'ambito AG3 prima ancora degli altri impianti autorizzati vincolerà tutte le scelte future dello stesso ambito e potrebbero pregiudicare la futura realizzazione dell'impianto di compostaggio e della nuova vasca della discarica pubblica a vantaggio di altre discariche presenti nel territorio della provincia di Agrigento.

tutto quanto visto, considerato e nel dimostrato presupposto che in via cautelare costituirebbe ipotesi di maggiore danno per il territorio e l'ambiente la realizzazione dell'opera, per i possibili effetti di irreversibilità materiale, piuttosto che il risarcimento del danno (si ribadisce assolutamente teorico, perché mancante dei requisiti della certezza e dell'attualità, in assenza di rapporti obbligatori con l'Autorità d'Ambito o comunque di intese regolarmente formalizzate) in caso di esito favorevole dell'impresa della decisione di merito del TAR adito, per le superiori considerazioni, non adeguatamente affrontate nell'iter istruttorio, il sottoscritto Giovanni Picone nella qualità di Sindaco di Campobello di Licata

DIFFIDA

il servizio 7 autorizzazioni del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, a revocare in autotutela il D.D.S. n.27 del 15.01.2013 con il quale, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la società ITRAS Srl è stata autorizzata, nelle more della pronuncia di merito del TAR Sicilia, alla costruzione di una stazione di trasfereza di rifiuti non pericolosi da realizzare nel territorio del Comune di Campobello di Licata (AG), C.da La Marca, F.M. n.21 partt.ile nn.152 ,153, 154, in variante allo strumento urbanistico.

Il sottoscritto indica al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, a nome del Comune di Campobello di Licata ed in forza del dispositivo della deliberazione n.41 del 18.09.2012 del Consiglio comunale di

Campobello di Licata, quale sito idoneo per la costruzione della stazione di trasfenza la zona ASI ricadente nel territorio di Ravanusa, fermo restando la verifica di compatibilità rispetto l'impiantistica autorizzata (4^ vasca di raccolta nella discarica per la gestione dei rifiuti nel territorio di Campobello di Licata) ed il progetto di costruzione dell'impianto di compost presentato dalla società Dedalo ambiente AG3 Spa in liquidazione, nonché la disponibilità dell'ATO AG3 e/o successivo SRR costituita.

Il sottoscritto si riserva, in caso di mancato accoglimento dell'istanza, di adottare tutti i provvedimenti necessari per impugnare al TAR il D.D.S. n.27 e di presentare esposto alle autorità competenti.

Campobello di Licata, 14.03.2013

Il Sindaco
Giovanni Gibaccino Picone

